

Gli articoli della Costituzione integrata con le interpolazioni e le modifiche previste dalla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare.

(le parole in corsivo ed in grassetto rappresentano le modifiche e le interpolazioni; gli articoli 103 e 111 si omettono perché non sono in alcun modo interessati alle modifiche).

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Art. 87. *(omissis)*

Comma 10 – “*Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistrature requirente*”.

TITOLO IV - L'ORDINE GIUDIZIARIO

SEZIONE I. - *Ordinamento dei magistrati.*

ART. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103. *(omissis)*

ART. 104. *L'ordine giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed è autonomo ed indipendente da ogni altro potere.*

2. *“Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione”.*

(Il comma 3 dell'art. 104 Costituzione è abrogato).

4. *“Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.*

5. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

(Il comma 6 dell'art. 104 Costituzione è abrogato).

7. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale *“o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico”*.

ART. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura *“giudicante”*, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei *“giudici”*.

“Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale”.

ART. 105 bis. *“Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.*

Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento”.

ART. 105 ter. *“Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti”.*

“Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale”.

ART. 106. *“Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati”.*

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

“La legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante”.

ART. 107. I magistrati *“giudicanti e requirenti”* sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione *“rispettivamente”* del Consiglio superiore della magistratura *“giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente”*, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

(Il comma 3 dell’art. 107 Costituzione è abrogato).

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

ART. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura “*giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente*”, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II. - *Norme per la giurisdizione.*

ART. 111. (*omissis*)

ART. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale “*nei casi e nei modi previsti dalla legge*”.